



TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
- Sezione Prima Civile e Fallimentare -

Il Giudice,

letta la domanda di liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14 ter l. 3/2012, presentata da CATIA SPADACCI in data 8.07.2022;

accertato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14-ter l. 3/2012, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione;

nomina

il liquidatore nella persona del dr. MATTEO PANELLI, in possesso dei requisiti di legge e già designato dall'OCC;

dispone

che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. Cessano con ciò, in applicazione dell'art. 14 quinquies, co. 2, lett. b), l. 3/2012, gli effetti dei pignoramenti presso terzi del quinto dello stipendio della debitrice avviati da AGOS DUCATO nel gennaio 2021 e poi da IFIS nel marzo 2022;

dispone

la pubblicazione della domanda e del presente decreto mediante affissione all'Albo e sul sito internet di questo Tribunale, per quindici giorni consecutivi da oggi;

dà atto



che nel patrimonio da liquidare non vi sono beni immobili o beni mobili registrati, in relazione ai quali disporre la trascrizione sui pubblici registri del presente decreto e del piano di liquidazione;

dà atto ancora

che nel patrimonio da liquidare non vi sono beni mobili o immobili dei quali ordinare il rilascio a mani del liquidatore, l'unico cespite da destinare ai creditori essendo rappresentato da (parte del) salario da lavoro dipendente della debitrice, al netto di quanto occorrente al mantenimento suo e della famiglia;

preso atto che il quinto dello stipendio della debitrice è stato oggetto di cessione a favore di IBL BANCA con contratto in data 2.11.2017, cessione notificata al datore di lavoro come debitore ceduto anteriormente al presente decreto di apertura della liquidazione e con scadenza al 15.10.2027,

dichiara

che tale cessione deve ritenersi non opponibile ai creditori concorsuali perché eccedente il triennio dalla sua conclusione (2017), in applicazione dell'art. 2918 c.c., da ritenersi alla stregua di principio generale applicabile alle cessioni di crediti futuri di ogni tipo in rapporto al pignoramento e come limite alla opponibilità sancita, per i crediti, dall'art. 2914, n. 2, c.c. (cfr. Cass., 26.10.2002, n. 15.141, con specifico riguardo alla cessione dei crediti da lavoro). Conseguentemente, ed a prescindere da un'applicazione analogica (opinabile, a parere di questo Giudice, trattandosi di norma introdotta per risolvere specifiche problematiche legate al piano del consumatore) dell'art. 8, co. 1 bis, l. 3/2012, introdotto dal d.l. 137/2020, il quinto ceduto a IBL BANCA, a decorrere dal deposito del presente decreto, valevole come pignoramento dei beni della debitrice soggetti a liquidazione (art. 14 quinquies, co. 3, l. 3/2012), rimane appreso alla presente procedura liquidatoria, a disposizione dei creditori concorsuali;

stabilisce

a norma dell'art. 14 ter, co. 5, lett. b), l. 3/2020, in € 1.300 mensili la misura occorrente al mantenimento della debitrice e del figlio con lei convivente famiglia sui crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, sugli stipendi, pensioni, salari e su ciò che la debitrice guadagna con la sua attività.

Alessandria, 22/07/2022



Il Giudice delegato

Dott. Corrado Croci

